



CIRCOLARE TECNICA 4/96

Milano, 19 novembre 1996

OGGETTO: Istruzioni Banca d'Italia sulle disposizioni in materia di usura (legge 7.3.1996 n. 108).

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING

BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
BANESTO FACTORING
BARCLAYS FACTORING
BN COMMERCIO E FINANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI FACTOR
COMIT FACTORING

CREDEMACTOR
CREDIT FACTORING
DESIO E BRIANZA LEASING
DEUTSCHE BANK FACTORING
FABER FACTOR

FACTORCOOP
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORIT

FARMAFACTORING
FIME FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FISCAMBI FACTORING
FIVEFACTOR
GEFACTOR

GENERAL FACTOR
I.F.I.S. FACTORING
IFTALIA

ISEFI
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
MEDIOfACTORING

MONTEPASCHI FACTOR
PADANA FACTORING
RIESFACTORING
SAVAFACTORING

SELEFACTOR
SERFACTORING
SIFIND
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI
DOTT. SINNONA
DOTT. BERNESCHI
DOTT. ALIPERTI
Serv. Organizzazione - Serv. Contabili alla Clientela
SIG. DINI
DOTT. FORNASARI
DOTT. CORAGGIO
AVV. BONDIOLI
DOTT. GUIDUCCI
DOTT. SALVEMINI
SIG. INGRASSIA
SIG. DE GREGORI
SIG. CECI
SIG. ODICINO
DOTT. VALTOLINA
DOTT. RATTI
DOTT. MERLI
DOTT. LACCHINI
RAG. GAMBERINI
DOTT. VAZZA
DOTT. BADOGLIO
ING. AMBROSINI
DOTT. IANTOSCA
DOTT. AMBROSIO
RAG. FACCHETTI
SIG. BURCHI
DOTT. ZENONI
SIG. PIEROTTI
DOTT. ROVELLI
RAG. CASAMASSIMA
DOTT. STACCIONE
AVV. SCIUME'
SIG. ADINOLFI
DOTT. MONZA
DOTT. SUPPO
DOTT. ALFEI
DOTT. SACCHI
RAG. VENTURINI
DOTT. MAZZANTINI
RAG. DE PALO
DOTT. FURLOTTI
DOTT. MAGGIO
SIG. DINI
DOTT. GASPARRI
DOTT. GIORDANI
DOTT. CANETTA
DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

INTRODUZIONE

Il Decreto del Ministro del Tesoro del 23.9.1996 e le successive Istruzioni della Banca d'Italia del 30.9.1996 hanno arricchito il quadro normativo delineato dalla legge in oggetto, intervenendo a definire le categorie omogenee di operazioni creditizie oggetto della rilevazione trimestrale dei tassi effettivi, le classi di imposto e durata e le modalità di rilevazione. Poiché il periodo di riferimento della prima segnalazione è costituito dal 4. trimestre 1996 ed il termine per la sua produzione è il 25.1.1997, va da sé che la realizzazione delle procedure necessarie a questo scopo riveste carattere di estrema urgenza.

Peraltro l'ampiezza delle fattispecie operative e delle tipologie di intermediari coinvolti genera numerose perplessità applicative che devono necessariamente essere risolte nei ristretti tempi disponibili per la realizzazione dei menzionati interventi procedurali. Assifact ha pertanto costituito un apposito gruppo di lavoro, incaricandolo di elaborare un documento che chiarisse l'applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia alle problematiche operative dell'attività di factoring.

Si riportano di seguito i risultati del lavoro svolto, nonché la bozza di una recente circolare in materia della Banca d'Italia, in corso di emanazione.

Presupposti normativi della rilevazione del Tasso Effettivo Globale

Gli artt. I -1 I della legge n. 108196 contengono le modifiche al codice penale relative alla definizione del reato di usura, ai criteri e modalità di determinazione del tasso usurario, nonché le norme in materia di repressione del reato. In particolare il 1. comma del nuovo art. 644 c.p. definisce gli interessi o altri vantaggi usurari come "il corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità", mentre il 4, comma, che definisce le componenti del tasso di interesse usurario, precisa la natura di tale prestazione, legandola alla "erogazione del credito". L'art. 2 della legge determina poi il limite quantitativo oltre il quale gli interessi sono sempre considerati usurari nella misura del tasso medio praticato per le stesse operazioni dagli intermediari bancari e finanziari, quale risultante dalla rilevazione trimestrale operata dal Ministro del Tesoro, che definisce altresì la classificazione delle operazioni rilevanti ai fini della rilevazione.

La rilevazione delle operazioni

Sotto il profilo soggettivo, sono oggetto di rilevazione le operazioni di finanziamento in lire poste in essere nei confronti dei clienti residenti - ovvero anche non residenti ma muniti di stabile organizzazione in Italia - appartenenti ai seguenti sottogruppi di attività economica (SAE): 0430, 0441, 0442, 0620 e 0621; con esclusione dei clienti in sofferenza o per i quali sia stata operata la ristrutturazione del debito e dei rapporti che non hanno generato interessi.

Per quanto concerne la classificazione delle operazioni, il decreto del Ministro del Tesoro del 23.9.1996 ha definito otto categorie di operazioni incluse nell'ambito della rilevazione. Per parte sua, Banca d'Italia ha ulteriormente specificato il contenuto di tale classificazione, completandola con l'indicazione delle modalità di calcolo del tasso d'interesse, modalità riconducibili a tre distinte fattispecie:

1. rapporti con regolamento economico in conto corrente, per i quali la rilevazione viene effettuata trimestralmente sulla base dei numeri e degli interessi effettivamente addebitati;
2. rapporti che non trovano regolamento in conto corrente, bensì sotto forma di sconto ovvero di attualizzazione di un valore nominale, per i quali la rilevazione si riferisce alle sole operazioni materialmente poste in essere nel periodo e limitatamente ai ratei di competenza del periodo medesimo;
3. operazioni finanziarie con rientro in forma di piano di ammortamento, per le quali la rilevazione si riferisce ai soli finanziamenti posti in essere nel periodo.

L'incrocio delle categorie di operazioni con le modalità di calcolo del TEG definisce la seguente matrice.



Categoria	Modalità di rilevazione e computo interessi	Note
Apertura di credito in c/c	E' richiesta la disaggregazione tra operazioni assistite da garanzie reali e/o personali rilasciate da intermediari vigilati ed operazioni non garantite	La definizione ricalca strettamente l'operatività bancaria e la nozione civilistica di conto corrente, sicché risulta impossibile inserirvi operazioni diverse, ancorché regolate mediante un conto corrente improprio.
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale		Anche questa categoria definisce ambiti operativi in sé tipicamente bancari, tuttavia sono riconducibili ad essa anche talune frange dell'operatività di factoring, come il finanziamento assistito dal solo mandato all'incasso ovvero da sola domiciliazione dei pagamenti e lo sconto di portafoglio commerciale. La distinzione tra cessioni 'ex art. 1260 C.C.' va intesa sotto il profilo della causa del negozio di cessione: scambio nel primo caso, garanzia o finanziamento nel secondo. All'atto pratico, si ritiene che ogni cessione posta in essere nel quadro di un contratto di factoring risponda al primo tipo di causa e rientri quindi nella categoria 5 di rilevazione
Credito personale	E' richiesta la ripartizione per durata (sino a 18 mesi ovvero superiore)	Rientrano in questa categoria tutte le forme di erogazione di credito a persone fisiche per esigenze generiche di consumo ovvero di attività professionale, con esclusione delle operazioni riconducibili alla prima categoria
Credito finalizzato		Riguarda sostanzialmente lo stesso ambito soggettivo di cui alla categoria precedente, il cui oggetto sia l'acquisto rateale di un bene specifico
Factoring A) crediti maturati B) crediti futuri	A) per tutte le operazioni regolate in c/c B) per le operazioni regolate in forma di sconto e per le operazioni di acquisto crediti 'vivi' ad un prezzo inferiore al nominale	Rispondendo ad una esigenza di sistemazione nell'uso delle categorie e di specialità nell'attività, in questa categoria vanno incluse tutte le esposizioni in qualsiasi modo derivanti da operazioni di factoring, ivi comprese quelle relative a competenze generate dalle operazioni stesse
Leasing	E' richiesta la ripartizione tra contratti con durata sino a tre anni, ovvero superiore	La definizione contenuta nelle Istruzioni è di per sé esplicativa, rinviando letteralmente alla definizione normativa dell'attività di leasing
Mutui	E' richiesta la ripartizione tra mutui a tasso fisso e tasso variabile	Anche questa categoria copre una fattispecie tipica dell'attività bancaria, dotata di un preciso riferimento civilistico (art. 1815 C.C. e ss.)
Altri finanziamenti	E' richiesta la ripartizione per durata (sino a 18 mesi ovvero oltre) e per attività economica, aggregando i dati nei due segmenti dei 'consumatori' e delle 'unità produttive private'	La categoria ha carattere residuale, benché la forma tecnica della rilevazione costituisca una limitazione implicita. Vi rientrano talune figure, in qualche modo tipiche, come il finanziamento contro cessione del 1/5 dello stipendio o il credito su pegno, e lo sconto di portafoglio finanziario. Nel quadro del ventaglio di attività svolto dalle Associate, solo l'ultima classe di operazioni può avere qualche rilevanza

Il quadro complessivo delle rilevazioni viene ulteriormente integrato dalla considerazione delle operazioni che, pur integrando erogazione di credito, vengono espressamente escluse dalla stessa (pto. B2 delle Istruzioni)

Categoria	Note
Operazioni con non residenti	Si tratta di un'esclusione soggettiva. L'individuazione va affermata con riferimento alla normativa valutaria, pertanto sono considerati residenti anche tutti i soggetti che, pur avendo sede principale all'estero, dispongono di una stabile organizzazione in Italia
Operazioni in valuta estera	Comprende sia i finanziamenti denominati in valuta estera, sia quelli indicizzati al tasso di cambio della lira con una o più valute estere
Posizioni in sofferenza	Si fa riferimento alla definizione canonica, contenuta nelle istruzioni di vigilanza
Crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione	Per l'inserimento in tale categoria rilevano l'esistenza di un accordo di 'moratoria' che preveda l'applicazione dei tassi inferiori a quelli di mercato ovvero l'esistenza di una proposta del cliente, presentata da non più di 12 mesi, ancorché non ancora accettata dai suoi creditori. Decorso tale termine senza che sia intervenuta una formale accettazione da parte dei creditori, vengono meno i presupposti sostanziali per l'esclusione della rilevazione
Operazioni a tasso agevolato	Vi rientrano i finanziamenti concessi a tassi inferiori a quelli di mercato in quanto erogati a fronte di una provvista, ovvero con il concorso agli interessi, da parte dello Stato o delle regioni
Operazioni a tassi promozionali o convenzionati	Per queste categorie di operazioni le Istruzioni suggeriscono come parametro sostanziale un criterio di 'tasso di favore' diverso dal tasso 'inferiore ai livelli di mercato' contemplato dai casi precedenti. Si ritiene, peraltro, che la formulazione vada interpretata nel senso che il tasso promozionale, o convenzionato, debba risultare comunque significativamente inferiore al tasso medio degli impieghi aziendali.
Finanziamenti revocati	Si ritiene che debbano intendersi i contratti di finanziamento che prevedano, in caso di revoca l'immediata estinzione del debito, con applicazione di interessi moratori in caso di inadempimento.
Posizioni relative ad utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito	Al di là della fattispecie qui definita, si ritiene che l'esclusione debba applicarsi anche a quei casi in cui non vi sia liquidazione di interessi a seguito della compensazione diretta tra numeri debitori e creditori
Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento	Come sopra

Sulla base dei presupposti normativi precedentemente esposti, dell'impianto categoriale e delle modalità di rilevazione sin qui illustrati, si ritiene che la segnalazione delle operazioni poste in essere dalle Associate si strutturi essenzialmente all'intero della categoria 5 - tipica del settore - con eventuali frange di segnalazione concernenti le categorie 2 e 8. Sotto il profilo sostanziale, si ritiene inoltre che non configurino erogazione del credito - e non siano quindi oggetto di rilevazione - le eventuali dilazioni, ancorché a titolo oneroso, concesse ai debitori ceduti rispetto al pagamento di debiti commerciali trasferiti al Factor dal cedente, in quanto le stesse non modificano la natura commerciale del debito e quindi non derivano dall'applicazione di un contratto di Credito, né implicano alcuna forma di erogazione.

Classi di importo

Le singole tipologie di operazione devono essere disaggregate per classi di importo diverse a seconda della tipologia. Per l'attribuzione alla relativa classe di importo le Istruzioni della Banca d'Italia fanno riferimento alla nozione di fido accordato dall'intermediario al cliente, ¹⁾ ovvero l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre (l'utilizzo massimo nel caso di regolamento in conto corrente). Richiamando la normativa in materia di Centrale dei Rischi, ²⁾ la nozione di fido si compone di due elementi sostanziali, l'uno riferito alla rispondenza alle procedure interne di affidamento, l'altro alla natura contrattuale del fido. Com'è noto, nella realtà operativa del factoring il primo presupposto può risultare carente in talune realtà aziendali, specie per operazioni poste in essere nell'ambito del gruppo di appartenenza mentre il secondo è stato generalmente eliminato all'epoca della revisione delle Condizioni Generali del contratto di factoring ritenendo che non fosse rilevante, e potesse comunque essere fuorviante e pericoloso, rispetto all'assetto complessivo del contratto, teso ad analizzare una causa di scambio anziché di finanziamento

In questo contesto, quindi, per tutte le Associate che non contrattualizzano i fidi con i clienti risulta necessario far riferimento al criterio dell'esposizione massima rilevata nel trimestre, ancorché questo possa comportare una minore significatività della ripartizione per importi e gli ulteriori problemi tecnici indicati al punto successivo.

Componenti di costo incluse nella rilevazione del TEG

Nella rilevazione del TEG confluiscono gli interessi pagati dal cliente nel trimestre di riferimento - ovvero la quota di attualizzazione del prezzo di acquisto dei crediti riconducibile per competenza al trimestre medesimo - e gli altri oneri e spese collegati all'erogazione del credito.

Le Istruzioni precisano quali categorie di oneri debbano essere computati nel TEG e quali siano invece esclusi; in particolare, nel caso dell'attività di factoring sono espressamente esclusi tutti i compensi per prestazioni di natura non finanziaria, vale a dire tutto ciò che è indipendente dall'erogazione anticipata del corrispettivo dei crediti ceduti (commissioni ed oneri connessi alla gestione, incasso c/o garanzia dei crediti ceduti, spese di tenuta conto, ecc.).

Devono essere invece inclusi nel TEG le spese addebitate al cliente per l'istruttoria della pratica cedente ed il suo eventuale rinnovo, quelle eventualmente addebitate al cliente in sede di chiusura del rapporto, l'eventuale costo addebitato dall'intermediario al cliente per l'attività di mediazione svolta da un terzo, in quanto necessaria alla conclusione del contratto. Con riferimento alle spese di istruttoria e di chiusura rapporto, si sottolinea che utilizzando come riferimento di computo degli oneri l'accordato - ovvero l'utilizzato, per i problemi indicati al punto precedente - per i rapporti di nuova acquisizione e quelli in chiusura potrebbe verificarsi il caso in cui tali spese

¹ Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne. Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo ad una proposta dell'intermediario

² Benchè il richiamo sia sostanzialmente irrilevante, considerata la natura della rilevazione, completamente interna al sistema bancario e finanziario



coincidano con il saldo contabile massimo del conto, generando quindi un TEG assurdo, che farebbe media aritmetica con gli altri. Su questo aspetto, l'associazione chiederà alla Banca d'Italia la possibilità di utilizzare l'accordato come riferimento sia per la disaggregazione delle classi di importo, sia per il computo degli oneri, indipendentemente dalla contrattualizzazione dei fidi che, nel contesto delle rilevazioni in parola, appare del tutto irrilevante.

Altre componenti di di costo

Le Istruzioni della Banca d'Italia prevedono infine che l'eventuale commissione di massimo scoperto sia oggetto di una rilevazione parallela rispetto al calcolo del TEG, calcolando la media aritmetica delle commissioni applicate ed indicando il numero delle posizioni considerate.

Pubblicazione del dato medio di sistema

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, 3. comma della legge, ogni intermediario è tenuto ad affiggere nella propria sede ed in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi medi risultanti dalla pubblicazione trimestrale nella Gazzetta Ufficiale, disposta dal Ministero del Tesoro.

ALLEGATO

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DELLA SEGNALAZIONE (A2) (1)

In relazione ai quesiti posti in merito all'ambito applicativo degli obblighi di segnalazione individuati dalle "istruzioni", si precisa che sono tenuti alla segnalazione le banche e gli intermediari finanziari iscritti alla fine del trimestre di riferimento, rispettivamente, nell'albo previsto dall'art. 13 del d.lgs. 385/93 e nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo. Gli intermediari bancari e finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento (e comunque gli intermediari che, benché iscritti, non abbiano iniziato l'attività) hanno facoltà di inviare una segnalazione negativa.

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato.

Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di un nuovo intermediario, la segnalazione va prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operatività complessiva dei soggetti interessati dalla fusione.

OPERAZIONI INCLUSE (B1)

Apertura di credito in c/c (Cat. 1)

Le "istruzioni" richiedono una separata evidenza delle aperture di credito in c/c con garanzia e di quelle senza garanzia. Al riguardo si specifica che vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite.

Le "istruzioni" prevedono che per aperture di credito in c/c con garanzia si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati. E' stato richiesto quali siano gli "altri intermediari vigilati": al riguardo, si precisa che sono ricompresi in tale ambito le imprese di investimento, le società ed enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

1. Tra parentesi viene indicato il paragrafo del documento "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" al quale il quesito si riferisce.

Factoring (Cat. 5)

Sono stati posti quesiti circa l'inclusione in tale categoria di alcune operazioni non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991. Al riguardo si precisa che si comprendono nella categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Mutui (Cat. 7)

In relazione ai numerosi quesiti posti in merito alle operazioni rientranti in tale categoria, si rammenta che nei "mutui" rientrano i finanziamenti oltre il breve termine che: a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali; b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale; c) prevedano l'erogazione in un'unica soluzione e rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

Pertanto, le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione in due o più momenti, nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, non rientrano nella categoria "mutui" e vanno invece segnalate nella categoria "altri finanziamenti a medio-lungo termine" (Cat. 8c/d), inserendole nella classe d'importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

I prefinanziamenti, cioè i finanziamenti che si configurano quali autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione del mutuo (in corso di istruttoria ovvero già deliberato) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (cat. 1 o cat. 8a/b)

OPERAZIONI ESCLUSE (B2)**Operazioni a tasso agevolato (n. 5)**

In merito alla nozione di operazioni a tasso agevolato indicata dalle "istruzioni" è stato richiesto se siano ricompresi in tale ambito i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza non solo statale o regionale ma anche di altri enti della pub-

blica amministrazione. Al quesito puo' essere fornita risposta positiva nel presupposto che l'erogazione da parte degli enti della pubblica amministrazione sia prevista da un provvedimento legislativo.

Operazioni a tassi convenzionati (n. 6)

Nell'ambito della definizione di operazioni a tassi convenzionati praticati a soggetti diversi dai dipendenti e' stato richiesto cosa si intenda per "applicazione di condizioni parimenti favorevoli" rispetto ai dipendenti medesimi.

Al riguardo si precisa che sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtu' di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonche' a tassi superiori fino a un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il 'prime rate' (ossia, il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine) praticato dall'intermediario concedente.

CLASSI D'IMPORTO (B4)

Con riferimento a operazioni di leasing sono state chieste delucidazioni in merito alle modalita' di calcolo del fido accordato utili ai fini della definizione della classe di importo nella quale segnalare l'operazione. Al riguardo si precisa che per il leasing la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del c.d. "maxicanone".

BASE DI CALCOLO DEI DATI DA SEGNALARE (C2)

Le "istruzioni" prevedono che per le operazioni rientranti nelle Cat. 3, Cat. 4, Cat. 6, Cat. 7 e Cat. 8 sono assoggettati alla rilevazione "esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accessi nel periodo di riferimento". In proposito e' stato richiesto di precisare il significato del termine 'accessi'.

Al riguardo si chiarisce che i finanziamenti si intendono accessi all'atto dell'affettiva erogazione (anche parziale) del finanziamento. Per quanto concerne, in particolare, le operazioni di leasing l'accensione coincide con il momento della "messa a reddito" del finanziamento.

METODOLOGIE DI CALCOLO DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE (C3, lett. b)

Sono stati posti alcuni quesiti in merito alle metodologie da seguire nel calcolo del TEG ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo. In proposito, si ritiene che nei casi della specie si dovrà procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative che appaiono, nelle condizioni date, le più realistiche.

TRATTAMENTO DEGLI ONERI E DELLE SPESE (C4)

E' stata chiesta la corretta modalita' di ripartizione degli oneri gravanti sui fidi promiscui. In proposito si osserva che tali oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalita' di utilizzo.

Numerose richieste sono giunte in merito all'eventuale ripartizione temporale delle spese su conti debitori addebitate con cadenza annuale; al riguardo si precisa che tali spese vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.

E' stato chiesto se le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza trimestrale sui conti debitori formano oggetto di rilevazione. In proposito si osserva che rientrano tra le spese incluse nella rilevazione le spese di chiusura o di liquidazione diverse dagli addebiti per tenuta conto, nonché dagli addebiti connessi con servizi di incasso e pagamento e con servizi accessori (cfr. lett. e).

Con riferimento alle penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, e' stato chiesto se esse siano da ricomprendere nelle spese di chiusura della pratica (cfr. n. 2); al riguardo si precisa che tali penali, qualora siano meramente eventuali, non vanno computate nelle spese di chiusura della pratica.

E' stato chiesto se rientrano tra gli oneri inclusi nella rilevazione del tasso le spese per assicurazioni obbligatorie per legge nelle operazioni di finanziamento connesse alla cessione del quinto dello stipendio. In proposito si precisa che le spese per assicurazioni e garanzie (cfr. n. 5) sono ricomprese nel calcolo del tasso solo qualora siano "imposte dal creditore" e non quando tali oneri derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.

PROSPETTI DI RACCORDO (Sez. II.6)

Le istruzioni precisano che i prospetti di raccordo inviati rappresentano un collegamento di massima tra le categorie oggetto di rilevazione e le forme tecniche dell'erogazione previste nelle segnalazioni di vigilanza.

Tenuto conto degli ulteriori approfondimenti condotti viene, con la presente, trasmessa una versione aggiornata di tali prospetti che sostituisce quella in precedenza inviata.